

il necessario rilievo ad un elemento, il cui valore dominante e la cui influenza decisiva non può negarsi: la prova consistente nella documentazione bancaria relativa ai movimenti operati, in costanza dei tassi, sui depositi e sui vari conti corretti interessati dalle operazioni e su quelli che potevano essere interessati alle operazioni.

Invero, gli importi delle tre rimesse in dollari, depositate in Roma presso la *First National City Bank*, a nome di Johnston (primo trasferimento) e di Cowden (gli altri due), furono, come è noto, oggetto di ulteriori trasferimenti i cui destinatari sono stati, sia pure dietro lo schermo di varie etichette e di vari conti, perfettamente individuati, così come è stata individuata la strada che materialmente ha preso il denaro.

Queste risultano essere le rimesse della *Lockheed* a Roma e queste le destinazioni delle somme. Prima rimessa, di 653 mila dollari, che venne così suddivisa: un assegno a favore del conto 6741136, intestato alla *Pan Caribbean Financial Corporation* della *Bank of America and International* di New York, per 325 mila dollari (è la nostra guardia di finanza che ci ha dato questi dati); un assegno a favore del conto 161/161 sul *Crédit Suisse* di Chiasso, di 250 mila dollari; un assegno a favore del conto 815212, intestato ad Ovidio Lefèbvre D'Ovidio, presso la Banca nazionale del lavoro, di 78 mila dollari.

Seconda rimessa di 765 mila dollari, che venne così suddivisa: a favore della società *Contrade* con sede in Svizzera, 500 mila dollari; a favore di Ovidio Lefèbvre D'Ovidio, 140 mila dollari; a favore di Ovidio Lefèbvre D'Ovidio, 50 mila dollari; a favore di Cowden, in contanti, 75 mila dollari.

Terza rimessa, per 600 mila dollari, che venne così suddivisa: a favore del Credito Svizzero di Zurigo, 220 mila dollari; a favore di Ovidio Lefèbvre D'Ovidio, 70 mila dollari; a favore di Luigi Olivi — abbiamo visto che rientrano nei 78 mila dollari — 45 mila dollari; a favore di Hans Hussy, 10 mila dollari; a disposizione di Ovidio Lefèbvre D'Ovidio, che poi li trasferì sul conto di Alberto Lulli presso la *Corner Bank* di Lugano, altri 250 mila dollari.

Questo, onorevoli colleghi, è il nodo probatorio di carattere solutivo: se le somme oggetto delle corruzioni furono acquisite da altri e non vi è la prova di passaggi successivi — prova che non si crea, onorevoli colleghi che siete di avviso diverso dal

nostro, con ipotesi sussidiarie — la corruzione contestata si attenua e si vanifica.

Vi è stato poi per me un altro elemento determinante; la valutazione processuale delle dichiarazioni rese da Cowden e delle accuse formulate da Ovidio Lefèbvre D'Ovidio. Ho sentito ieri dall'onorevole Pazzaglia la problematicità processuale di queste posizioni; ecco perché io dico: hanno esse un valore probatorio inequivoco? Possono assurgere a dignità, non di prova, ma anche solo di indizi concordanti, precisi e univoci, secondo le regole del nostro sistema processuale penale?

Si è ritenuto che Cowden e Lefèbvre D'Ovidio siano il pilastro dell'accusa; quindi la valutazione critica degli assunti formulati dagli stessi non può essere pretermessa. Per quanto riguarda Cowden, va osservato, proprio sotto il profilo processuale, che la situazione si presenta del tutto anomala ed assurda: egli è un teste estremamente originale, un accusatore che fruisce di garanzie sconosciute al nostro ordinamento giuridico.

Dinanzi alla SEC, infatti, Cowden parla in veste di inquisito, è assistito da tre avvocati, ha facoltà di dire soltanto quel che vuole, può rifiutarsi di rispondere a domande che ritiene pericolose per la sua persona, può consultarsi con i suoi legali in ogni momento, dentro e fuori l'aula, può chiedere che talune risposte non siano nemmeno inserite nella verbalizzazione. Alla delegazione della Commissione inquirente, lo stesso Cowden, che è tenuto *ex lege* per noi a rispondere sotto il vincolo del giuramento, rifiuta di giurare e, conseguentemente, si sottrae a quelle responsabilità che ad una testimonianza, eventualmente falsa, conseguono.

La dichiarazione di Cowden, comunque, oltre che suscettibile di nullità sotto il profilo formale, appare svuotata di ogni significato e di ogni attendibilità sotto il profilo contenutistico. In ogni assunto, infatti, non si colgono se non delle inesattezze e chiari e inequivoci sintomi di mendacia. Per valutare il teste Cowden è necessario partire da quanto ha riferito Ovidio Lefèbvre D'Ovidio (correo e implicato) nel suo memoriale d'accusa, datato 18 marzo 1976 e fatto recapitare di sua iniziativa (di sua iniziativa, ripeto: valutatele queste circostanze!) al sostituto procuratore della Repubblica di Roma, dottor Ilario Martella, il 23 marzo 1976, cioè appena il giorno dopo l'esecuzione dell'ordine di cattura

emesso nei confronti del fratello professor Antonio Lefèbvre D'Ovidio.

In questo memoriale egli afferma che due pagamenti vennero fatti al ministro: il primo il 3 giugno 1970, il secondo il 18 giugno 1971. Ebbene, onorevoli colleghi, le molteplici dichiarazioni di Cowden non si conciliano assolutamente con quanto riferito da Lefèbvre D'Ovidio. Alla SEC, Cowden dichiara di essere stato a conoscenza di un solo pagamento avvenuto nel 1970 a Roma, quando vennero dati dei fondi al consulente italiano; Lefèbvre D'Ovidio li portò dentro l'ufficio di un funzionario governativo — sono le sue parole — e li diede al segretario personale di questo funzionario governativo. Già emerge a questo punto un primo macroscopico contrasto tra questi due personaggi: il Lefèbvre D'Ovidio parla di due versamenti, il Cowden di uno solo. La situazione inoltre si evolve in maniera addirittura incontrollabile quando il Cowden viene interrogato dalla delegazione della Commissione inquirente: i versamenti diventano due e vengono riferiti al giugno 1970 e al dicembre 1970.

Nella prima occasione, Lefèbvre D'Ovidio portò gli assegni al ministro, il quale però li rifiutò in quanto desiderava soltanto del contante (qui siamo nella fantascienza!); passano diversi giorni per provvedere al cambio degli assegni e, quindi, ci fu un'ulteriore visita al ministro. Il Lefèbvre D'Ovidio entra nel gabinetto del ministro, lascia una borsa contenente il denaro e, poco dopo, esce a mani vuote (sono versioni ammissibili?). Egli stesso ebbe a notare la presenza di quella borsa sul tavolo del ministro. Nella seconda occasione, Lefèbvre D'Ovidio dirà a Cowden che consegnò la borsa contenente il denaro nelle mani di una persona appartenente all'ufficio del ministro, ma fuori dai locali del Ministero, in un luogo che non era assolutamente in grado di identificare e di ricordare.

Quindi, siamo di fronte ad una congerie di elementi che non sono tra loro né univoci né concordanti. E quando, quale componente della Commissione inquirente, ho rilevato che, tolto l'aspetto amministrativo e burocratico (se così lo si vuole chiamare), l'unico punto di accusa rimaneva la chiamata di correo di Ovidio Lefèbvre D'Ovidio e una testimonianza (che per me, per altro, non è tale, perché non può assurgere, per le ragioni che ho precisato, a dignità di testimonianza), dunque una dichiarazione semplicemente accusatoria, di-

retta a dimostrare non si sa che cosa, mi sono convinto che anche nel caso dell'onorevole Tanassi si imponeva, in quella circostanza, che il mio voto fosse dato dal punto di vista giuridico e processuale, così come l'ho dato.

In questa sede, altri più autorevolmente di me parleranno in favore dell'onorevole Tanassi. Ritengo di aver compiuto un dovere nel dire a tutti i colleghi che questi sono i dati che emergono dal processo e che sugli stessi va giudicato l'onorevole Tanassi. Sono essi sufficienti per determinarne la messa in stato di accusa? Qualunque giudice risponderebbe: no! E le nostre decisioni non sono di semplice rinvio, ma di rilevanza e di pregnanza penale (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pasti. Ne ha facoltà.

PASTI. Signor Presidente, onorevoli senatori e deputati, prima di iniziare il mio intervento, vi prego di consentirmi di esprimere il mio personale profondo dolore per l'incidente luttuoso accaduto ieri. Dopo cinquant'anni di vita aeronautica, gli incidenti di volo mi colpiscono ancora profondamente, come i primi giorni, quando vedevo cadere i miei compagni più cari. Desidero esprimere alle famiglie dei caduti, alla marina e all'aeronautica le più vive condoglianze.

Questo fatto ci richiama ad una dolorosa realtà: gli aerei cadono, recenti o vetusti, indipendentemente dalla loro età, per delle imprevedibili fatalità. Ritengo doveroso tuttavia aggiungere subito che, malgrado l'incidente, continuo a ritenere che il C-130 sia, per quel che è umanamente possibile definire, un aeroplano sicuro, così come lo è il C-119, così come sono sicuri tutti gli aeroplani che l'aeronautica fa volare.

Per ritornare all'argomento in esame, perché l'affare C-130 Hercules potesse essere concluso, con tutte le conseguenti, accertate, copiose mèsse di « bustarelle », erano necessarie e sufficienti tre condizioni, per realizzare le quali è stata indispensabile la concertata volontà ed azione del capo di stato maggiore dell'aeronautica e del ministro della difesa. Le tre condizioni sono: inventare l'urgente, indilazionabile esigenza di sostituire i C-119 che ancora oggi volano regolarmente; inventare una nuova dottrina dello stato maggiore,

che giustificasse l'ingiustificata ed ingiustificabile esigenza di sostituire i *C-119* con i *C-130*, aventi caratteristiche sette volte superiori; inserire nei contratti e nelle discussioni fra difesa e *Lockheed* società di comodo, per consentire la redistribuzione di « bustarelle » per interposta persona. Soltanto gli ingenui accettano assegni personali!

L'urgenza indilazionabile di sostituire i *C-119* sembra abbia colpito, con una improvvisa rivelazione, il capo di stato maggiore dell'aeronautica, generale Fanali, nei giorni che precedettero immediatamente il 17 ottobre 1969, data alla quale si riunì il comitato dei capi di stato maggiore. Precisa infatti il generale Marchesi: « Riesce molto difficile comprendere come mai una esigenza prioritaria e urgente di potenziamento possa nascere all'improvviso subito dopo avere concretato e presentato una programmazione elaborata durante l'intero semestre di quest'anno 1969 e proiettata, per i programmi di maggiore impegno, fino al 1974 ». Vale la pena ricordare che il generale Fanali aveva partecipato alla elaborazione del programma con piena conoscenza dei problemi aeronautici, essendo stato nominato capo di stato maggiore dell'aeronautica fin dal febbraio 1968.

Questi aeroplani, che sembrano essere improvvisamente invecchiati nel giro di pochi giorni, richiedevano veramente una immediata sostituzione? La risposta è decisamente negativa. Una valutazione della direzione generale delle costruzioni, Costarmaereo, del settembre 1968 precisa che i *C-119* assicuravano ancora una disponibilità di 65 mila ore di volo fino a tutto il 1972 e dichiarava di non potere fare previsioni circa la disponibilità di ore di volo dopo il 1972. Le ore di volo decrescono lentamente, da 17 mila nel 1969-70 a 16 mila nel 1971, a 15 mila nel 1972. Pur senza voler fare delle estrapolazioni, era evidente che per arrivare dalle 15 mila ore di volo del 1972 alle zero ore sarebbero stati disponibili ancora molte migliaia di ore di volo per altri vari anni.

Il generale Zattoni, direttore di Costarmaereo, aveva garantito l'attività di volo per i *C-119* fino al 1975. Lo stato maggiore dell'aeronautica, nel formulare nel 1975 la richiesta di assegnazioni straordinarie di fondi di potenziamento, ha dovuto ammettere che i *C-119* potevano ancora volare fino a tutto il 1975 non potendosi negare una realtà di fatto. Certamente, con

il passare del tempo, il numero degli aerei in condizione di volare sarebbe progressivamente diminuito, ma non al punto di non assicurare la saldatura con il *G-222* nazionale.

Si è detto che la NATO avrebbe dichiarato obsolescenti gli aerei *C-119* a partire dal gennaio 1970. Onorevoli colleghi, la decisione o i suggerimenti della NATO non sono vincolanti per le nazioni alleate e non vi è nazione in realtà che non si sia scostata da questi suggerimenti. Vorrei citare solo i casi più clamorosi: la Francia che ha rifiutato l'integrazione militare e l'Inghilterra che ha ridotto ripetutamente il suo bilancio della difesa malgrado le precise opinioni e suggerimenti contrari della NATO.

Si è da più parte sollevata la preoccupazione degli incidenti di volo, che sarebbero stati causati dalla vetustà dei *C-119*. Se si dovessero accogliere queste tesi, si dovrebbero mettere sotto processo il capo di stato maggiore dell'aeronautica e i ministri della difesa che avessero ordinato l'impiego di aerei riconosciuti non sicuri. In queste condizioni incidenti di volo chiaramente prevedibili sarebbero stati omicidi e non incidenti. La verità è totalmente diversa. L'aereo al millesimo volo è molto più sicuro che non al primo volo, perché l'esperienza di una lunga attività ha consentito di scoprire e di rimediare alle eventuali manchevolezze costruttive. Va notato che l'aeroplano è soggetto a revisioni sia periodiche, sia dopo un certo determinato numero di ore di volo. Durante le revisioni vengono ispezionate, e se necessario cambiate, tutte le parti che non garantiscono più un'assoluta sicurezza. Quindi, dopo ogni ispezione, l'aereo è completamente reintegrato nelle sue originali condizioni di sicurezza e le ispezioni sono così frequenti da impedire che comunque questa condizione di sicurezza venga compromessa.

Dire quindi che un aereo vecchio è più soggetto ad incidenti di un aereo nuovo è dire cosa contraria alla realtà. D'altra parte, che il *C-119* sia uno degli aeroplani più sicuri è dimostrato dalle informazioni ufficiali fornite dall'aeronautica. L'allegato 122 alla documentazione Papaldo, dello stato maggiore dell'aeronautica, riporta i dati relativi agli incidenti di volo più importanti occorsi ai *C-119* dall'entrata in linea, verso gli inizi degli anni '50, a tutto il 1971 compreso. Essi sono stati in numero

di sette con distruzione totale del velivolo, e di quattro con danni gravi. In circa venti anni, cioè, si è verificato un incidente importante ogni due anni; i morti sono stati in totale trenta, compresi dieci passeggeri, ed i feriti venti, vale a dire con una media di tre morti ogni due anni ed un ferito all'anno. Non credo che queste perdite, per quanto certamente dolorose, possano essere considerate eccezionali. Esse sono molto lontane, ad esempio, dalle perdite causate dall'*F-104*. Tra l'altro non è affatto vero che gli incidenti aumentino con l'invecchiamento dell'aereo. Essi si sono infatti verificati uno nel 1955, uno nel 1957, tre nel 1961, uno nel 1963, due nel 1964, uno nel 1969, due nel 1970 e nessuno nel 1971. Andamento erratico, quindi, come erratiche sono le cause che li hanno determinati.

È stato affermato che sarebbe stato impossibile aspettare l'entrata in linea del *G-222* per sostituire i *C-119*. Non vi è dubbio che la responsabilità per il ritardo nell'approntamento del *G-222* risale anche — e direi principalmente — al precedente capo di stato maggiore dell'aeronautica, che non ha mai promosso il finanziamento, come sarebbe stato necessario.

Nella seduta della Commissione difesa della Camera del 15 ottobre 1968, durante la discussione sul bilancio della difesa, l'onorevole De Stasio precisava: « Fin dal 1961 l'amministrazione militare aveva impostato il problema del successore dell'*S2 A*, dando incarico all'industria nazionale per la realizzazione del velivolo *G-222*, versione *antisom*. Purtroppo, le limitate disponibilità di bilancio non hanno consentito la prosecuzione del programma, che dovrà essere comunque affrontata ricorrendo all'industria straniera ». E più avanti: « I reparti da trasporto dell'amministrazione militare sono dotati di velivoli *C-119*, in linea da ben diciotto anni. La vetustà di detti aerei impone a questo punto la loro sostituzione. L'amministrazione militare aveva previsto la realizzazione, a cura dell'industria nazionale, del velivolo *FIAT G-222* da trasporto, ... ma non è stata in grado di portare avanti il progetto a causa delle decurtazioni subite dal proprio bilancio sin dagli anni decorsi ».

Il ministro Gui, nella sua replica, il 17 ottobre 1968, sempre in Commissione, precisava: « In relazione alle limitate possibilità finanziarie, è previsto per ora di portare avanti una programmazione ridotta, tendente a soddisfare, nel settore dell'am-

modernamento, soltanto le esigenze di carattere prioritario. Una di queste esigenze, sia pure limitatamente al settore dell'aeronautica, è emersa dall'interessante intervento dell'onorevole De Stasio, che ringrazio ».

Poiché nulla è stato fatto per aumentare il finanziamento del *G-222*, è evidente che il ministro Gui non giudicava prioritaria l'esigenza di sostituire i *C-119*, malgrado la sua dichiarazione. Ferma restando la responsabilità del precedente capo di stato maggiore, è ingiustificabile che il capo di stato maggiore ed il ministro dell'epoca abbiano supinamente accettato l'impossibilità di accelerare la costruzione del *G-222*, il cui ritardo era dovuto, per riconoscimento esplicito, alla mancanza di fondi, mentre meno di un anno dopo vi è stata una frenetica corsa al *C-130*, cercando di superare tutti quegli ostacoli finanziari che per il *G-222* non erano neppure stati esaminati.

Finalmente, in una comunicazione ufficiale del Ministero della difesa, gabinetto del ministro, servizio pubbliche informazioni, del 4 marzo 1976, è precisato che: « Anche per l'attuazione di questo programma (*G-222*), tuttavia il freno maggiore fu presentato dalle mancanti disponibilità di bilancio. Il programma subì pertanto successivi rinvii e slittamenti, fin quando non si trovò una copertura, limitatamente a 44 velivoli, con fondi extra-bilancio della forza armata e della difesa ». Sempre, quindi, mancanza di fondi, che invece vengono reperiti per il *C-130*.

Ma anche nel 1969, quando venne deciso l'acquisto dei *C-130*, era ancora possibile la soluzione *G-222*. Il generale Filippone, capo di Costarmaereo e responsabile quindi della valutazione delle ore di volo disponibili per i vari aerei militari, l'8 settembre 1969, in un promemoria personale al capo di stato maggiore dell'aeronautica, scriveva: « Mi sembrerebbe in conseguenza opportuno valutare se non valga la pena di rinunciare a soluzioni operative più complete rendendo disponibili gli scarsi stanziamenti per lo svolgimento di un programma di produzione nazionale che possa soddisfare anche altre pressanti esigenze industriali ». In parole più esplicite, ma in forma tuttavia chiarissima ed inequivocabile, il responsabile delle ore di volo degli aerei dell'aeronautica garantiva che il *G-222*, programma di produzione nazionale, avrebbe soddisfatto le esigenze operative dell'aeronautica, garantendo la saldatura con il *C-119*. Questa assicurazione non ha assolutamente nulla di ecce-

zionale o di aleatorio: il generale Fanali ha ripetutamente precisato che occorrono circa dieci anni tra l'impostazione di un nuovo aereo e la sua entrata in linea. La prima lettera di intenti del ministro della difesa per il programma *G-222* è del 21 febbraio 1963, all'inizio quindi del 1973, dopo dieci anni, i *G-222* sarebbero potuti entrare in linea, con una normale assistenza finanziaria.

Questa assistenza non c'è stata, e questa è certamente una colpa grave del precedente capo di stato maggiore dell'aeronautica. Tuttavia, se nel 1968 questa assistenza fosse stata assicurata, vi sarebbero stati ancora cinque anni di tempo per rendere effettivo il programma *G-222*, restituendogli il suo ritmo normale. Con questa assistenza il primo prototipo del *G-222* avrebbe potuto volare — come affermato dagli amici del senatore Gui — nel 1969; la produzione in serie avrebbe potuto iniziare nel 1971, svolgendosi in tre anni, come già precisato nel contratto che sarà stipulato con la FIAT, terminando quindi nel 1974. Poiché il generale Zattoni aveva assicurato l'attività di volo del *C-119* fino al 1975 (e alla luce dell'esperienza la sua assicurazione si è dimostrata prudente e cautelativa), la sostituzione del *C-119* con il *G-222*, di caratteristiche migliorate, non presentava quindi alcun problema.

Che la storia del *G-222* sia stata diversa è da imputarsi chiaramente — ed è stato riconosciuto — all'insufficienza di fondi assegnati a questo programma, fondi che invece sono stati reperiti, come ho già precisato, per il *C-130*.

Il problema di sostituzione del *C-119*, la cui soluzione era stata da tempo studiata e predisposta, avrebbe trovato una sua naturale soluzione nell'interesse reciproco delle forze armate e dell'industria aeronautica nazionale. Sempre per restare sul piano del concreto, come affermano gli amici del senatore Gui, ed al fine di rilevare quanto sia stato azzardato, per chiunque avesse avuto il senso di responsabilità, far conto sull'acquisto dei *C-130* per fondare su questo aereo il piano di ammodernamento, è doveroso sottolineare che le facili previsioni sul modesto tasso di utilizzazione di questo aereo si sono esattamente verificate. Precisa infatti il già citato documento del gabinetto del ministro del marzo 1976: « L'efficienza media della linea *C-130* è stata dal 1973 pari a circa 5 velivoli », cioè un terzo circa dei

14 comperati. Con l'attività di volo prevista di 500 ore di volo annue, i velivoli sarebbero stati in grado di compiere 2.500 ore di volo all'anno, assolutamente insufficienti anche per le più limitate esigenze dell'aeronautica e delle altre forze armate. Se il trasporto militare non è andato in crisi, ciò è dovuto soltanto ai vecchi *C-119* che continuano ancora oggi a tirare la carretta.

Mi sembra di solare evidenza che il problema della sostituzione dei *C-119*, predisposto da vari anni, aveva trovato una soluzione nazionale *G-222*, che, se pur rallentata, era ancora pienamente valida nel 1968 e 1969 e chiedeva soltanto un adeguato finanziamento. Non si venga a dire che si tratta di problemi tecnici, perché tecnici non sono: il ministro non poteva non notare la grave incongruenza della presentazione di un'improvvisa urgenza ed esigenza aeronautica, pochi giorni dopo che erano state richieste integrazioni del bilancio della difesa per programmi del tutto diversi. Voler affermare che il ministro si è accontentato di vaghe e generiche affermazioni non documentate del capo di stato maggiore dell'aeronautica, contestato da alti esponenti dell'aeronautica e di altre forze armate come preciserò in seguito, significherebbe esprimere un giudizio sulle capacità del senatore Gui che non mi sento affatto di condividere, sia perché il problema specifico dei *C-119* era stato studiato dallo stesso ministro Gui — come risulta dalla discussione del bilancio, che più sopra ho citato —, sia perché l'invenzione dell'urgenza della sostituzione dei *C-119* si è sviluppata in parallelo con l'evoluzione di una nuova dottrina dello stato maggiore, che giunge alla sbalorditiva conclusione che la sostituzione dei *C-119*, giudicata urgentissima, doveva avvenire non con un aereo di analoghe caratteristiche, ma con un altro dalle caratteristiche molto maggiori, esplicitamente destinato a compiti diversi da quelli assegnati ai *C-119*. In definitiva quindi la presunta urgenza di sostituzione rimaneva insoddisfatta anche con i *C-130*.

L'urgenza di sostituzione dei *C-119* costituiva soltanto il primo passo, il meno difficile, relativamente, per portare a buon termine l'affare *C-130*. Il secondo passo consisteva nell'inventare l'esigenza di un nuovo aereo di caratteristiche sette volte superiori, che non doveva affatto sostituire il *C-119*, ma semplicemente doveva essere aggiunto alla linea di trasporto, per soddisfare esigenze nuove e diverse, ingiustificate ed

ingiustificabili. La sostituzione dei *C-119*, all'origine di tutta la giustificazione per lo acquisto dei *C-130*, sarebbe avvenuta in realtà in un futuro piuttosto incerto, ma certamente molto lontano. Mi sembra che queste considerazioni dimostrino come tutto l'affare *Lockheed* sia fondato su un'assoluta irrazionalità, facilmente rilevabile anche da chi non abbia alcuna conoscenza o competenza militare; esse denunciano chiaramente scopi e fini totalmente diversi da quelli ufficialmente presentati. Infatti il 17 ottobre 1969, alla riunione dei capi di stato maggiore, chiesta urgentemente dal ministro Gui per esprimere un parere circa l'acquisto dei *C-130*, il generale Fanali espone la sua nuova dottrina del trasporto aereo, che si concreta nella richiesta di una componente di trasporto logistico *C-130*, di una componente trasporto tattico *Bréguet 941* e di una componente elicotteristica non meglio definita, che è subito accantonata.

Il verbale della riunione è un documento di importanza determinante ai fini dell'esatta comprensione dei reali motivi che hanno portato all'acquisto dei *C-130*, e merita un esame approfondito.

Il capo di stato maggiore della difesa, generale Vedovato, apre la seduta, precisando che il comitato si riunisce su richiesta del ministro per esprimere un parere riguardo ad un problema urgente (cito) « quello del rinnovamento della linea del trasporto aereo perché i *C-119* non ce la fanno più ». Il generale Vedovato, che è l'unico insieme con il generale Fanali che sosterrà i *C-130*, accetta quindi acriticamente, sotto la pressione del ministro della difesa, la versione del capo di stato maggiore dell'aeronautica, anche per ciò che riguarda la presunta esigenza di due classi di velivoli, logistico e tattico. Esigenza che introduce un nuovo aereo nei reparti dell'aeronautica.

La reazione degli altri capi di stato maggiore è chiara ed immediata. Generale Marchesi: « Per quanto concerne le esigenze dell'esercito anche il *G-222* potrebbe essere considerato rispondente ai fini del trasporto logistico »; ammiraglio Spigai: « Per quanto riguarda le esigenze della marina in materia di trasporto aereo, esprime l'orientamento a favore di almeno una aliquota di velivoli a decollo il più possibile corto, a versione, cioè, essenzialmente tattica ». Esercito e marina sono cioè favorevoli al *G-222*, pur lasciando al capo di stato maggiore dell'aeronautica la valutazione delle esigenze della sua forza armata.

Da queste precisazioni il generale Vedovato trae subito la conclusione della concordanza espressa da tutti i membri del comitato sulla proposta Fanali. Sarebbe stato interessante chiedere al generale Vedovato come abbia potuto, dalla discordanza espressa dai capi di stato maggiore dell'esercito e della marina, trarre la conclusione di una assoluta concordanza.

Dopo questa premessa, il generale Vedovato autorizza il generale Fanali ad illustrare più compiutamente la sua nuova dottrina che contempla il soddisfacimento delle seguenti categorie di esigenze: esigenze civili nazionali, esigenze militari NATO, esigenze interforze nazionali, esigenze aeronautiche nazionali, esigenze civili nazionali e NATO.

Anche soltanto scorrendo i titoli di queste categorie si rileva l'assoluta insostenibilità della dottrina Fanali. La definizione delle esigenze civili nazionali, che avrebbero eventualmente dovuto essere soddisfatte dai mezzi dell'aeronautica, non soltanto non hanno nulla a che vedere con la difesa, ma la loro definizione non rientra in alcun modo nei compiti del capo di stato maggiore dell'aeronautica e neppure in quelli del ministro della difesa. Supposto — il che è ancora molto discutibile — che all'aeronautica dovessero essere assegnate missioni civili nazionali, tali missioni avrebbero dovuto essere discusse e concordate almeno tra il ministro dell'interno e quello della difesa o, forse, dal Consiglio dei ministri.

Un esame, poi, delle sottocategorie rende ancor più preoccupante questa arbitraria assunzione di competenza da parte del generale Fanali. Che veste autonoma aveva il capo di stato maggiore dell'aeronautica, per esempio, nel mantenimento dell'ordine pubblico, nella sostituzione di servizi essenziali in caso di sciopero, nella protezione civile, nell'evacuazione delle popolazioni da aree critiche? Come può stabilire il capo di stato maggiore dell'aeronautica, autonomamente, quali sono le esigenze derivanti dalla necessità di provvedere al trasporto di rifornimenti essenziali dall'estero? Sono tutte domande di natura politica sulle quali i ministri non hanno ritenuto di fermare la loro attenzione.

Le esigenze militari NATO e quelle della difesa nazionale rientrerebbero nelle competenze del capo di stato maggiore dell'aeronautica, e non erano variate nel 1969

rispetto a quelle di tutti gli anni precedenti quando erano state soddisfatte senza bisogno dei C-130. Circa le esigenze interforze nazionali, i capi di stato maggiore dell'esercito e della marina sono stati molto espliciti nel ritenere il G-222 sufficiente. Quindi, non occorre il C-130, come ho più sopra ricordato.

Finalmente, le esigenze civili internazionali e NATO, articolate nella assistenza a paesi colpiti da calamità, nelle esigenze di pacificazione dell'ONU e nella assistenza ai paesi in via di sviluppo, ammesso e non concesso che dovessero essere prese in considerazione, avrebbero richiesto un esame congiunto almeno del ministro degli esteri e di quello della difesa.

In definitiva, quindi, nessun ministro, anche il più a digiuno di una conoscenza militare, avrebbe potuto convalidare la nuova dottrina Fanali, né meno che mai trarne giustificazione per l'acquisto dei C-130 *Hercules*. Le esigenze dei militari non richiedevano i C-130 e le altre supposte esigenze non soltanto non erano di competenza esclusiva del capo di stato maggiore, e neppure del ministro della difesa, ma non avevano nulla a che vedere con il compito istituzionale della difesa del paese.

Vorrei ricordare, in proposito, come già è stato fatto, che nel 1964 l'allora ministro della difesa, nel rifiutare l'offerta del C-130 effettuata dalla *Lockheed*, precisava che «le esigenze operative, in relazione alla configurazione del paese e alla natura del teatro operativo, hanno indotto gli enti responsabili ad assegnare un aspetto prioritario all'acquisizione di un velivolo da trasporto a breve raggio; per soddisfare tale esigenza, l'industria aeronautica è stata invitata a sviluppare un progetto nazionale avente i requisiti richiesti». Dal 1964 al 1968 nulla era cambiato nelle esigenze militari, nazionali e NATO.

Occorre finalmente ricordare che, nel corso della discussione, il generale Fanali ha ripetutamente affermato l'esigenza di entrambi gli aerei, quello da trasporto tattico e quello logistico. Dice il generale Fanali: «L'aereo da trasporto tattico senza quello logistico, e viceversa, non serve, in quanto sia l'uno che l'altro non coprono da soli tutta la gamma dell'esigenza del trasporto aereo». E più avanti «ribadisce la necessità di entrambe le linee di trasporto, tattico e logistico. Il C-130, infatti, non si presta al trasporto di aderenza».

Il «trasporto di aderenza» è espressione che certamente suona bene, anche se il generale Fanali dimentica di precisare che cosa significhi.

Questa è la situazione ufficiale, di fronte alla quale il ministro Gui è chiamato a prendere una decisione. E la decisione, seguita poi anche dal ministro Tanassi, è la più sbalorditiva e irrazionale, per usare termini diplomatici, che si possa immaginare. Accetta a scatola chiusa il C-130, malgrado le ingiustificate giustificazioni del generale Fanali. Viene per contro respinta la scelta dell'aereo *Bréguet-941* e viene preferito il G-222, il cui ritardo, secondo la teoria dell'urgenza della sostituzione del C-119, era inaccettabile. Viene accantonata senza discutere l'esigenza elicotteristica, giudicata prioritaria dal capo di stato maggiore dell'esercito. Con la preferenza del G-222 al *Bréguet* caldeggiato da Fanali il ministro questa volta si sostituisce al capo di stato maggiore dell'aeronautica per una scelta che, in realtà, era di competenza militare e non politica, in quanto i due aerei erano capaci di soddisfare le stesse esigenze, per cui la scelta non poteva essere che tecnica. Inoltre, poiché il C-130, per esplicita, ripetuta precisazione di Fanali non era in grado di sostituire da solo il C-119, il problema della sua sostituzione resta insoluto, o meglio solubile solo con il G-222. Cadono, quindi, di colpo tutte le giustificazioni della indilazionabilità della sostituzione del C-119 e della nuova teoria del trasporto. E così il gioco è fatto e le bustarelle iniziano il loro viaggio dall'America all'Italia. La crisi di Governo impedisce al ministro Gui di portare a termine il suo lavoro e favorisce il ministro Tanassi che, ammaestrato dall'esperienza, si guarda bene dal porre condizioni nella sua lettera di intenti.

E veniamo alle società di comodo. Gli intermediari, per consentire un versamento di tangenti per interposta persona sono stati assunti certamente dalla *Lockheed* che, ammaestrata dall'affare *Bréguet-Atlantique*, preferito al notoriamente migliore *P-3 Orion*, aveva deciso di battere la concorrenza, offrendo bustarelle più consistenti. Non è tuttavia pensabile che i ministri della difesa non si rendessero conto che la funzione dei vari intermediari serviva soltanto a coprire fatti illeciti. Per valorizzare un prodotto così sofisticato come un aereo, occorrono tecnici aeronautici

di grande valore, che ne mettano in risalto le caratteristiche positive nei confronti di eventuali aerei conosciuti della stessa classe e non contatti effettuali da agenti che non hanno alcuna competenza specifica aeronautica e che sembrano, invece, essere di casa al Ministero della difesa e presso lo stato maggiore dell'aeronautica.

Fra l'altro, se un comune mortale vuole incontrare il ministro della difesa o il capo di stato maggiore della aeronautica deve riempire una infinità di moduli e sottostare a lunghi esami di indagine e spesso riceve una risposta negativa. Quindi è inconcepibile che ministri e capi di stato maggiore abbiano ricevuto intermediari già sospetti per le loro ambigue funzioni, senza chiedere referenze a quei servizi di informazione così bravi nello schedare onesti operai. Sarebbe stato così scoperto che si trattava di esponenti di « società-ombra » e quindi doppiamente sospetti.

Non voglio portare via altro tempo al dibattito e non voglio ripetere tutte le notizie e le argomentazioni espresse con tanta chiarezza dal relatore D'Angelosante, con il quale concordo. Vorrei soltanto ricordare che pochi mesi prima, l'8 febbraio 1968, il ministro Tremelloni, nel riferire sugli acquisti fatti all'estero, precisava tra l'altro: « In materia di acquisti all'estero si è provveduto altresì ad interessare le direzioni generali perché provvedano a svolgere le trattative con le aziende produttrici straniere, anziché stipulare contratti *ad hoc* con le ditte importatrici ».

Se lo spirito di questa direttiva fosse stato tenuto presente pochi mesi dopo, non ci sarebbe stato lo scandalo *Lockheed*.

Concluderò con un ultimo punto che, se anche può essere considerato laterale ai fini del dibattito, mi sembra tuttavia non privo di importanza. Quando l'opinione pubblica è stata informata che il *C-130* è in grado di trasferire con tutta sicurezza 9 mila e più chilogrammi per 7.500 e più chilometri, ministri e capi di stato maggiore non si sono sentiti di giustificare un salto di caratteristiche da uno a sette o a otto rispetto al *C-119* e sono ricorsi ad affermazioni non esatte e cioè che l'autonomia del *C-130* sarebbe di 7 mila chilometri vuoto e di 3 mila e 700 chilometri con 20 tonnellate e mezzo di carico.

Il già citato documento del 4 marzo 1976 del gabinetto del ministro ironizza su « presunti esperti » che affermano il contrario. Lo stesso attuale ministro della difesa ha

recentemente affermato al Senato questa tesi, ripresa anche dagli amici del senatore Gui.

Invito tutti quelli che, coscientemente o incoscientemente, diffondono notizie non esatte a leggere il giornale *Le Monde* del 6 luglio dello scorso anno che, in occasione del *raid* su Entebbe, ricordando le caratteristiche del *C-130*, precisa che uno di questi aerei ha volato senza scalo per 10 mila chilometri, mentre un altro ha trasportato 12 mila 500 chili di carico per una distanza di 7 mila chilometri. Questi in realtà sono dati *record*: i dati normali riportati dal *Jam's*, che costituisce la massima autorità mondiale in fatto di aerei, a pagina 363 della edizione del 1973-74, precisa che il *C-130*, con un largo margine di carburante di riserva che garantisce la sicurezza del volo in caso di cattivo tempo lungo la rotta o sull'aeroporto di arrivo, con la necessità di scelta di un aeroporto alternativo, trasporta 9.070 chilogrammi di carico utile per 7.675 chilometri.

Questo punto dimostra in modo evidente, a mio avviso, che la questione *Lockheed* è stata presentata in forma non corretta. Mi sembra perciò sempre più necessario, di fronte alle nostre coscienze e di fronte alle aspettative del paese, rinviare gli inquisiti davanti alla Corte costituzionale, che li giudicherà per fatti reali, non inquinati da considerazioni estranee alla verità (*Applausi all'estrema sinistra - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manco. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunti a questo punto di un dibattito così appassionato ed interessante, mi corre l'obbligo di tentare, se possibile, una sintesi giuridica della vicenda, sotto l'aspetto processuale e sostanziale, non avendo assolutamente l'intenzione di disperdermi in un'analisi storica o storicistica che, forse, farebbe perdere di vista l'elemento più importante del processo. Mi rifiuto, infatti, di pensare che un giurista, anche modesto, che un « operaio del diritto », possa sottrarsi, nell'ambito di un processo (di processo infatti si tratta) a quello che deve essere giudizio di sintesi. Dirò poi che, per larghezza - diciamo così - di « democrazia processuale » dimostrata dalla Presidenza nell'ascoltare tutte le richieste presentate in quest'aula, forse è stato dato

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA COMUNE DAL 3 ALL'11 MARZO 1977

libero accesso più al folklore che ad istanze valide sotto il profilo sostanziale e processuale tanto che, già nella giornata di ieri, abbiamo assistito alla reiterazione di richieste anche quando in proposito era già intervenuta una deliberazione della Presidenza. Tutto ciò, comunque, rappresenta un bene, signor Presidente, perché il dibattito, in questo modo, si svolge in termini di maggiore impegno e di maggiore ampiezza.

Tenterò di dimostrare, attraverso questo giudizio di sintesi, quale è stata, qual è e quale sarà la mia posizione intellettuale, giuridica e politica, non intendendo assolutamente disgiunte le guarantee dell'uomo politico da quelle dell'uomo di diritto e dell'uomo di cultura — sia pure modesta —, perché ritengo che tutte e tre queste componenti debbano servire a formulare e a inaturare quello che, prima ancora di essere il libero convincimento del giudice, qual è stato definito dal nostro codice, deve essere, a mio avviso, il libero convincimento dell'uomo in quanto tale.

E questo, signor Presidente, non certo per offrire a lor signori una giustificazione del mio libero operato, non certo per offrire una giustificazione a quanto andrò a dire e al modo con il quale andrò a votare, ma unicamente per rassegnare a tutti i colleghi che mi onorano dell'ascolto, quello che, a torto o a ragione, è stato definito, dal punto di vista della mia responsabilità morale, come un principio di assoluta libertà di determinazione in un convincimento che ha, evidentemente, tenuto conto non solo del mio patrimonio politico e culturale, ma soprattutto della mia piena autonomia come uomo, come deputato e (perché no?) come giurista. -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
INGRAO

MANCO. Io non avrei mai accettato — e mi perdoni, signor Presidente, se assumo un atteggiamento che spero non appaia presuntuoso, perché non vuole esserlo — una imposizione, un suggerimento o un consiglio di ordine opportunistico che avesse riguardato questo processo, perché avrei pensato e penso che la determinazione dell'uomo politico — ritenendomi io impegnato politicamente — debba essere prima di tutto una determinazione morale del cittadino.

Mi è stato fatto questo credito, mi è stata data questa possibilità in termini ampi da parte del gruppo al quale mi onoro di appartenere. Non mi sono stati offerti condizionamenti da parte del mio gruppo e mi è stata data una libertà di scelta che io, signor Presidente, non intendo assolutamente riferire come libertà di coscienza, anche perché non mi piace il termine. Di questa libertà di coscienza si fa spesso strame, si fa un uso e un abuso molte volte inopportuno ed ingiusto. Ho pensato che la libertà dovesse attenere solo ad alcune verità processuali, per cui il fatto politico diventa un fatto successivo a quello giuridico. Il fatto politico è un fatto umano e quindi non può non partecipare alla dialettica, anche giudiziaria, ma diventa un *post* rispetto ad un *prius*, che non può che essere di natura processuale.

Così mi sono orientato quando ho cominciato a prendere visione di questi atti processuali. Così mi sono orientato — unico nella Commissione inquirente, a dispetto probabilmente di alcune posizioni psicologiche e politiche di altri, in conformità però alle mie posizioni spirituali e politiche sia pure unilaterali, sia pure soggettive, sia pure autonome, sia pure irrazionali, ma sicuramente libere —; così mi sono deciso in ordine alla adozione di un provvedimento, quando l'inquisito era l'onorevole Rumor, astraendo da una situazione processuale formale una situazione di merito, cioè di diritto sostantivo.

Mi rifiuto di ritenere che il diritto processuale sia soltanto un fatto formale. La dottrina e la giurisprudenza attuali sono orientate a ritenere l'identità tra un fatto processuale e un fatto sostantivo; e il diritto processuale è diritto sostantivo. Ma nei confronti dell'onorevole Rumor non parlai nemmeno una comunicazione giudiziaria; e si inquisiva nei confronti dell'onorevole Rumor senza porlo nelle condizioni di difendersi, come vuole il processo. Alla fine di un'intera istruttoria, che era durata un anno, si è giunti ad un ordine di comparizione senza rispettare il minimo previsto dal più elementare dei codici di qualunque regime, di qualunque paese (secondo cui l'inquisito deve sapere che si sta procedendo). Quando rivolgo queste critiche nei confronti del senatore D'Angelosante (io rispetto il senatore D'Angelosante, perché penso che egli creda in un certo tipo di processo), e quando mi sono sentito rispondere che lui aveva assunto l'inizia-

tiva di far partire una comunicazione giudiziaria, che poi era stata bocciata dalla Commissione inquirente, gli contestai che, se io fossi stato nei suoi panni se mi fossi convinto non della colpevolezza (parleremo dopo di questo capitolo interessantissimo del nostro diritto positivo), ma di questa possibilità di colpevolezza, ogni giorno avrei promosso l'iniziativa di una comunicazione giudiziaria, senza abbandonare l'impresa. Non era possibile, infatti, andare avanti in un processo senza che l'inquisito sapesse nulla.

Signor Presidente, debbo dire che le tempeste, *interna corporis*, di certi schieramenti politici sono state veramente delle bufere paurose e che si è speculato in una maniera vile ed ignobile. Se c'è un atteggiamento negativo dello spirito che disapprovo e del quale anzi ho ribrezzo, questo è la viltà. Bisogna avere il coraggio nella vita di dire tutto quello che si pensa con la massima lealtà e con la massima apertura, in termini frontali ed in termini antitetici. La calunnia, la perfidia, la frustata, la parola detta e non detta, l'allusione, l'insinuazione, il suggerimento, la cattiveria, devono essere decisamente condannati perché rappresentano la parte più lercia della psiche umana.

Signor Presidente, ho ascoltato il senatore D'Angelosante e penso che lui creda in un certo tipo di processo: sarà un processo di tipo sovietico, sarà un certo tipo di architettura che fa parte di un determinato sistema ideologico (sempre rispettabile anche sotto questo profilo, glielo dissi in Commissione); sarà una forma dogmatica di « credo » nella responsabilità in quanto tale, che da esistenza astratta, necessariamente si incarna per ragioni politiche. Comunque, ripeto, è un discorso valido sotto il profilo politico, che io rispetto. Ma io ho fiducia e stima del collega D'Angelosante perché sono anche convinto che egli sia in assoluta buona fede e che abbia una sua posizione di assoluta lealtà.

Non ho fiducia, invece, in coloro i quali hanno il gusto succoso, liquoroso, dell'accusa per l'accusa: proprio del *liquor* dell'accusa, del fiele, della bile dell'accusa (accusare per accusare, accusare perché si vuole accusare), la voluttà dell'accusa in quanto tale. Può darsi, signor Presidente, che io abbia una deformazione professionale, perché nella mia vita forse ho più difeso che accusato; può anche darsi che

ci sia una predisposizione anche sul piano dell'errore, ma forse anche questa è rivelatrice di un atteggiamento psicologico dell'anima. Ma ho ascoltato ieri qualche intervento in cui veniva fuori il fiele, la bile, la volontà di dire: tu devi pagare il fio non di una *conditio* di inquisito, ma di una *conditio* politica.

Nella Commissione inquirente sono entrato con il crisma della maggiore democraticità (tra l'altro, forse, sono il deputato più anziano in questo settore dell'attività parlamentare, sono il deputato più anziano della Commissione inquirente), con il crisma della democrazia, perché forse sono l'unico eletto all'interno del mio gruppo — allora unitario — non per mio merito, ma per bontà dei miei colleghi che, con una votazione maggioritaria, hanno voluto accreditarmi questa candidatura nella Commissione stessa. Quando si afferma perciò, signor Presidente, che io non rappresenterei una volontà democratica, si dice un'eresia dal punto di vista giuridico e democratico. Infatti, io sono stato votato ed ho avuto un certo numero di voti che ha prevalso su un altro numero di voti. Mi sembrava e mi sembra, quindi, di avere tutte le garanzie di legittimità per far parte dell'Inquirente.

Ella, signor Presidente, ci ha offerto ieri un chiarimento di ordine giuridico — aprendo un po' la mente anche a noi giuristi — veramente interessante, anche se un po' tormentato. Forse ieri, quando ella comunicava quella decisione della Presidenza in ordine alla questione **sospensiva**, avevo delle riserve da muovere. Ma poi, ripensandoci, mi sono convinto che la Presidenza aveva ragione e che quella decisione era formalmente valida, allorché ella — vede, signor Presidente, come la Presidenza di un'assemblea politica riesce a risolvere i problemi giuridici molte volte con maggior competenza, consapevolezza e responsabilità dello stesso giurista! — ha affermato che ci sono tre fasi del procedimento d'accusa (voglio dire questo, perché ieri sono state affermate cose che vanno in senso contrario e, perciò, delle cresie dal punto di vista formale e giuridico che ora mi accingo a precisare), la prima delle quali è quella davanti alla Commissione inquirente, che è una fase densa, intensa, feconda di istruttoria, portatrice di avvenimenti, di istruzioni, di fatti, di episodi; una fase « scavante » nella situazione processuale. Non è vero, signor Presidente, che la Com-

missione inquirente sia un pubblico ministero.

Ciò è stato affermato probabilmente non per ignoranza — per carità — ma per superficialità di cognizioni giuridiche. Io conosco personaggi i quali parlano in quest'aula sette ore, otto ore, dieci ore, sono dei dialettici formidabili, si soffermano sulle virgole, hanno una formidabile capacità polemica, però, alla fine, ci si chiede qual è la sostanza di un discorso così lungo, soprattutto quando siffatti discorsi presumono di affrontare problemi di diritto che bisogna conoscere. Un uomo, solo per il fatto che parla dieci ore in un aula del Parlamento, non può infatti pretendere di essere un giurista; può essere un poeta, può essere un romanziere, può essere un « cicerone » politico, ma non è detto che conosca il codice: il codice è codice, il codice bisogna che lo maneggino quelli che lo conoscono.

Il Presidente della Camera, ieri, ci ha ricordato quella che è la funzione della Commissione inquirente, tipicamente istruttoria (da pubblico ministero che accusa, ma da giudice istruttore che archivia, che assume provvedimenti decisionali, che assume una funzione giurisdizionale con effetti decisionali). Si passa poi alla fase intermedia del Parlamento in seduta comune, che è organo politico, ma al contempo organo giuridico. Direi, onorevole Presidente — se mi consente di accostare questo mio modesto giudizio alla sua decisione formale —, una sorta di camera di consiglio; tant'è che ella ha provveduto in tal senso, a mio avviso, opportunamente.

Mi rendo conto che queste cose che sto dicendo, onorevole Presidente, possono essere inopportune, perché noi siamo tutti vittime dell'orientamento della pubblica opinione; molte volte addirittura parliamo in funzione della pubblica opinione, ma possiamo farlo nella misura in cui non perdiamo di vista l'accertamento della verità. Io non escludo infatti la validità della funzione rappresentativa del parlamentare, in quanto portatore della pubblica opinione, e perciò portatore della volontà della stampa, il quale deve quindi corrispondere alle esigenze della pubblica opinione e alle esigenze della stampa; ma pur essendo noi interpreti di volontà, di orientamenti, di giudizi sociali, non possiamo poi prescindere, pur con questo patrimonio, dall'andare alla caccia della verità: quella verità che ci serve per trarre tutte le de-

duzioni di ordine politico, di ordine sociale, di ordine rappresentativo. Ma la verità è una; non è vero che ci sono dieci verità. Ci possono essere dieci interpretazioni della verità, c'è il rispetto per la opinabilità interpretativa di una verità: ma la verità è quella che è, per lo meno, lo sforzo di tutti deve essere costante e univoco per tentare di avvicinarsi ad essa, che è sempre unica.

Mi rendo conto — dicevo — della inopportunità, probabilmente, di queste affermazioni che io faccio; ma non è opportuno, forse, che vengano i « laici » a difendersi? Non è opportuno che parli l'avvocato in una situazione che deve apparire di parità tra il ministro ed il laico? Sono problemi di carattere costituzionale, comunque, assai delicati. Ma quando, signor Presidente, ella si è riferito ieri alla seconda fase del procedimento di accusa, cioè alla fase presente, dinanzi al Parlamento in seduta comune (assemblea politica, ove, però, si fa un discorso di carattere tecnico, tant'è che questa assemblea politica produce una funzione decisionale; ma assemblea politica nella quale, evidentemente, non è possibile il contraddittorio, che si è esaurito nella prima fase del giudizio dinanzi alla Commissione inquirente e fino a che non si giunga alla terza fase quella dinanzi alla Corte costituzionale, che può fare tutto quello che un giudice può fare), ella ha dato la misura esatta, onorevole Presidente, di quello che...

PRESIDENTE. Ho molto da imparare.

MANCO. Probabilmente ella avrà da imparare come persona, ma come Presidente ha offerto uno schema di diritto, nel motivare la deliberazione alla quale mi riferisco, che ha, in un certo senso, illuminato anche me che, forse, nel campo del diritto parlamentare, ho appreso certamente qualcosa.

Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi (e questa volta soprattutto agli amici del mio vecchio gruppo politico) che, quando cinque anni fa — parlando da questo posto — sostenni la difesa nei confronti dell'onorevole Almirante, inquisito, come molti di noi, per la ricostituzione del partito fascista, portai avanti una tesi che, allora, passò tra gli « osanna » e gli « evviva » (risulta dai resoconti parlamentari) dai miei ex amici, che intercalarono il mio discorso di applausi, di « bravo! », e così via.

Cosa sostenevo con la tesi in questione? Si tratta, d'altra parte, di una tesi elementare: anche un giurista molto modesto intenderebbe queste cose.

Sostenevo la tesi in virtù della quale il delitto (signor Presidente, ripeto, tale tesi interessava allora i miei amici; oggi non li interessa più... a proposito di coerenza) è azione. Sostenevo allora, e sostengo oggi, che il delitto è azione. Ella che è professore universitario, onorevole Ferrari, queste cose le intende tanto più facilmente: delitto è movimento, è motore. Non esiste un delitto inteso in senso soggettivo, nel senso, cioè, che è tale soltanto in quanto è commesso da quella persona: il delitto non ha colore. **E guardate che** - uso affrontare la problematica giuridica sia dal punto di vista favorevole, sia dal punto di vista sfavorevole - che si discuteva, allora, di delitti contro la Costituzione; poteva, quindi, anche apparire verosimile una sorta di identità, in astratto, tra un delitto ed un certo tipo di personaggio. Purtroppo, quella tesi, che a me sembrava e sembra valida (la sostengo ancor oggi) ebbe allora il plauso di tutti. Un delitto non esiste in quanto sia consumato da tizio o da caio, ma in quanto sia un'azione di per sé e autonomamente criminale. L'indagine, perciò, va rivolta, non verso l'individuo in quanto tale, od in quanto appartenente ad un gruppo, una società, una formazione politica, ma va rivolta verso una azione in quanto criminosa dal punto di vista autonomo. Una volta, poi, giudicata la criminalità dell'azione, si risale alla responsabilità personale dell'individuo che l'ha posta in essere. Questo sembra il concetto più elementare del nostro codice. Non si può fare, dunque, un processo al regime.

In Commissione inquirente ebbi la cattiva, cattivissima idea (dopo tanti anni di Parlamento non ho, forse, maturato l'esperienza necessaria; anch'io, forse, conservo una specie di incapacità, di ingenuità, oltretutto sciocca) di pronunciare delle parole che non dovevo dire. Dissi in Commissione, alla fine del mio intervento, che, in fondo, difendevo la classe politica della quale sono parte. Sono anch'io parte di questa classe politica, poiché faccio il deputato da vent'anni e l'uomo politico da trenta! L'indomani, tutti i giornali di sinistra, soprattutto *Paese Sera* dissero che avevo difeso la classe politica che - guarda caso! - era sempre stata quella de-

mocristiana, per cui difendevo la democrazia cristiana. Ed in una sorta di accoppiata, di propaganda dell'estrema sinistra e dell'estrema destra, del mio ex partito (una sorta, dicevo, di accoppiata tra *Paese Sera* e *Il Secolo d'Italia*), fui sferzato da una parte e dall'altra. Dissero che veleggiavo - che veleggiavo! - verso lidi diversi, poiché difendevo la democrazia cristiana. Tutto ciò unicamente perché dissi - lo ribadisco - che il processo alla classe politica è un processo politico, che nulla ha a che fare con un processo secondo il diritto. Da quest'ultimo - semmai - possono essere ricavate le ragioni che consentano un processo politico, con l'assunzione di responsabilità, perché il processo politico è processo di costume, è processo morale, ma anche processo di idee, processo di principi, processo di ideologie; mentre qui la ricerca della verità è una scarna, scheletrica ricerca di verità processuale nel momento in cui noi dobbiamo gettare allo sbaraglio (più ancora che alla Corte costituzionale), allo sbaraglio sociale, allo sbaraglio della propaganda, allo scherno della pubblica opinione, persone che abbiano il diritto e il dovere di gettare anche allo scherno, se siamo convinti che sono colpevoli, ma che non abbiamo il diritto e il dovere di gettare allo scherno della pubblica opinione, se siamo convinti della loro innocenza.

Questo è il discorso - chiamatelo morale, chiamatelo umano, chiamatelo come volete - che è alla base del processo politico nei confronti della classe politica e della politica di regime. Ebbi - come dicevo - la disavventura di farlo, e mi si rovesciò contro tutta la cascata della propaganda nemica.

Quindi, processo alle cose, processo al crimine (poi risaliremo alla responsabilità delle persone); processo, signor Presidente, che deve intercorrere tra la ricerca di un fatto vero e il fatto politico da cui emergono le deduzioni politiche. E che si tratti di un processo indiziario, almeno questo è sicuro: anche i maggiori colpevolisti lo sostengono.

Io sono felice di avere avuto la riprova di un certo mio comportamento, piaccia o non piaccia, onorevoli colleghi, quando assunsi quell'atteggiamento in difesa dell'onorevole Rumor, che tra l'altro a malapena conosco (lo conosco come Presidente del Consiglio dei ministri, l'avrò salutato, avrò detto: buongiorno Presidente, poi non l'ho

più visto; e lo stesso vale per il senatore Gui, a parte le simpatie e antipatie); ma il problema sta nel tentare di superare anche il proprio patrimonio culturale e politico nel momento in cui si decide della sorte di un individuo. Si tratta, dunque, di un processo indiziario in cui (e in proposito ho sentito delle cose orrende sotto il profilo giuridico) tutto il nostro sforzo è quello di vedere di che tipo di indizio si deve trattare per poter decidere in un senso o nell'altro.

Che cos'è un indizio? Ho sentito dire ieri una frase del genere: se noi siamo sicuri che sono innocenti, allora rinviamoli alla Corte costituzionale, la quale così dichiarerà la loro innocenza. Ma questa è l'aberrazione dell'intelligenza; e siamo all'aberrazione del diritto! Cioè la sicurezza dell'innocenza legittimerebbe il rinvio alla Corte costituzionale perché l'innocenza sia da questa proclamata. Siamo veramente all'aberrazione. E allora vale la pena che si chiariscano le cose ai profani, signor Presidente (non vuole essere un suggerimento), perché tanti medici, tanti illustri colleghi che non hanno dimestichezza con il codice, abbiano la percezione esalta di quello che è il concetto dell'indizio, di quello che è il significato letterale, tecnico dell'indizio.

L'indizio è un elemento vero da cui dipartono probabilità di colpevolezza, non sicurezza di innocenza. È un elemento valido sotto il profilo storico. Io ho sentito ieri la lunghissima relazione del senatore D'Angelosante, per la verità un po' dispersiva. Il povero D'Angelosante ieri non è stato molto fortunato per tanti fatti e tanti avvenimenti, ma purtroppo sono cose che accadono nella vita. Soprattutto non è stato fortunato perché, abituato a parlare 4 o 5 ore e abituato allo storicismo del processo, ha dovuto condensare in un'ora e mezzo il suo intervento. E non ci è riuscito. È tanto bravo e tanto simpatico, però non ci è riuscito. Lui, infatti, aveva bisogno della diagnosi, aveva bisogno di camminare, aveva bisogno di percorrere il processo; ma di percorrerlo con quale sistema logico? Partendo da un presupposto dogmatico perché tutto il percorso fosse servito a dimostrazione di un traguardo egualmente dogmatico.

Il percorso processuale è invece perfettamente inverso. Occorre percorrere la strada in termini virginali, incontaminati, per giungere al convincimento che costituisce il

traguardo. È il processo logico, quindi, che deve essere rovesciato. Nel discorso del senatore D'Angelosante — partendo dalla premessa che vi è stato senz'altro un fenomeno di corruzione, che il denaro sicuramente è stato incassato, che, essendovi stato un fenomeno di corruzione, questo denaro indubbiamente ha circolato in certi settori della vita pubblica, i quali non possono che essere quelli militari e quelli politici — si giunge alla conclusione che chi era ministro non può che essere responsabile. E poiché la catena criminale non riesce a ricucirsi se non si fa riferimento ad un vertice, ed il vertice — guarda caso — non può che essere il Presidente del Consiglio dei ministri, si ricava la conseguenza che colpevole è il Presidente del Consiglio. In definitiva, il criterio logico è tale per cui, poiché si ha bisogno di far riferimento al Presidente del Consiglio per ricucire un collegamento criminale, lo si coinvolge, appunto, verificando che egli ebbe a ricevere determinate persone ed attribuendo certe motivazioni a tale incontro. Tutto il circolo logico si chiude nella volontà preconstituita e preordinata di arrivare ad un traguardo! Ma tutto questo è un vizio logico, di chiara evidenza.

Scendendo nel particolare — che io toccherò appena, signor Presidente, perché a me serve la sintesi — accennerò ai grossi errori di diritto che sono stati qui compiuti. E debbo osservare, sia pure con molto rispetto nei confronti di un illustre avvocato, qual è il professor Nuvolone, che quest'ultimo, in sede di Commissione inquirente, ebbe a formulare un'osservazione a mio avviso errata, affermando che la formazione della volontà del giudice, nel momento del rinvio a giudizio, non può che essere la medesima del momento della decisione dibattimentale. Da un punto di vista formale ciò non è vero. La maturazione della volontà del giudice, in ordine al rinvio a giudizio di un indiziato di reato, è una formazione di volontà che si limita a prendere atto di alcuni elementi di per sé sufficienti, dal punto di vista dell'indizio — così come prima io avevo tentato di spiegare — a motivare il rinvio stesso. Invece, la formazione della volontà del giudice del dibattimento deve condurre ad un convincimento di colpevolezza o di incolpevolezza. E questo è valido da un punto di vista formale, strettamente processuale, ma lo è pure da un punto di vista, diciamo, filosofico.

A questo punto, è bene chiarire innanzi tutto che l'organo parlamentare ha, nel nostro caso, ~~la natura~~ di giudice istruttore, e non — come ho sentito affermare ieri — quella di pubblico ministero collegiale. Pur avendo una funzione di accusa, per la quale potrebbe essere assimilato al pubblico ministero, indubbiamente questo organo ha la natura di giudice istruttore, in quanto ha, tramite la Commissione inquirente, il potere di archiviare; e del resto anche il Parlamento in seduta comune può decidere il proscioglimento. È vero che — secondo alcuni — si tratterebbe di un provvedimento non giurisdizionale, sia pure con effetti di carattere giurisdizionale: ma si tratta di disquisizioni indubbiamente valide, che però non incidono agli effetti pratici. Allora — per tornare al precedente discorso — dal punto di vista psicologico, quando il giudice istruttore decide il rinvio a giudizio (ad esempio, in un processo per furto) evidentemente, in ultima analisi, ha maturato il convincimento di aver raccolto quanto meno quegli elementi che portano alla probabilità della condanna. Perché, se invece si maturano — si tratta di concetti da scuola elementare! — elementi che portano alla quasi probabilità dell'innocenza, allora *ex lege* non si deve rinviare a giudizio. Questo vuole il codice.

Altrimenti, onorevole Presidente, ognuno può fare quello che vuole (l'Assemblea d'altra parte è politica); però assume la responsabilità di un processo al regime. A me piacerebbe farlo. Si abbia però il coraggio di farlo prescindendo non dico da tutto quanto, per carità, ma da un fatto specifico. Io posso fare, infatti, il processo al regime, alla classe politica della democrazia cristiana anche nel corso di questo procedimento d'accusa. Si badi, però, che la classe politica della democrazia cristiana è allargata: qui non si tratta solo della democrazia cristiana. Il regime è regime, ed oggi il regime fa capo pure al partito comunista. Non sappiamo se domani o dopodomani non potranno venir fuori altri processi (*Commenti all'estrema sinistra*), perché queste sono cose che si vedono a distanza di tempo, non subito. In questo momento ci stiamo occupando di fatti del 1969, che sono emersi dopo 6-7 anni; speriamo di aver vita sufficiente per vedere quello che succederà tra 10 o 15 anni, se dovessero esserci inevitabili ed ineluttabili passi politici e passi storici. La contestazione al regime la si può fare, dunque, anche alla

luce dello scandalo *Lockheed*. Si può dire: voi ministri, siete forse rimbambiti? Non avete assunto voi l'impegno di guardare, di controllare... Ma è possibile che i generali possano fare quello che hanno fatto? Ma è possibile che tu, Presidente del Consiglio, non abbia educato il tuo gruppo ministeriale a guardare le cose in altra maniera? Questo è processo al regime.

Ma il processo al regime, se serve unicamente perché dev'esserci il processo all'uno o all'altro, ed è indispensabile la condanna penale dell'uno e dell'altro, deve portare ognuno di noi ad un senso di responsabilità, al pudore di se stessi, della propria moralità, della propria intelligenza. Non voglio dire della propria coscienza, ma della responsabilità intellettuale di chi deve pronunciare un giudizio di condanna anticipato, perché deve dire: « tu sei un ladro », anche se di questo non è convinto. Diciamoci tutto, una volta tanto! Il Parlamento è libertà. Io ho voluto rompere certi rapporti proprio per quest'ansia di libertà, per dire quello che uno pensa, perbacco!

Non è solo corrotto il giudice che prende i quattrini. Quella di un giudice che prende i quattrini è la corruzione classica. Ma non soltanto questi è corrotto, no; è corrotto anche il giudice il quale è convinto dell'innocenza di un imputato e ritiene di doverlo condannare per una ragione politica. Anche questa è corruzione, starei per dire che è la più perfida delle corruzioni...

ROBERTI. Bravo!

MANCO. ...perché è la corruzione che si tinge di intelligenza e di ideologia, è la corruzione che si vernicia di una pseudo-moralità, è la corruzione che si ammanta di un appannaggio di carattere sociale ed estetico, non è la corruzione brutale, rozza, di chi prende il denaro e se ne assume anche la responsabilità. Ma non è possibile tollerare la patina politica soprattutto quando affonda il bisturi nella vita, nel destino di un uomo. Questo proprio non è possibile, signor Presidente (*Applausi dei parlamentari di Costituente di destra-democrazia nazionale*).

Ecco perché ho assunto una certa posizione in questo processo indiziario, in cui ho avuto anch'io le mie ansie, i miei tormenti, soprattutto quando liquidai il « problema Rumor » con una formula per me tran-

quillizzante (tra l'altro, poi ho avuto ragione, per tutto quello che è successo).

Io mi rifiuto di pensare che il gruppo socialista della Camera abbia ritenuto di non raccogliere le firme per la messa in stato d'accusa dell'onorevole Rumor solo per una ragione squisitamente politica. Io sono amico intimo di tanti colleghi del gruppo socialista, con i quali ho parlato lungamente. Sono convinto che, quanto meno, abbia giocato anche — se non in maniera determinante — una componente di convincimento giuridico. Però, si deve avere il coraggio di dire queste cose qui in Parlamento. Non occorre fare nomi, ma qualcuno in Commissione inquirente ha detto: « Io sono convinto che Rumor è innocente, ma... bisogna farlo ».

Quando qualcuno, sempre in sede di Commissione inquirente ha detto di essere convinto dell'innocenza del senatore Gui, si è poi richiamato ad esigenze politiche: che strano compromesso! Si è al limite, sul filo del rasoio, tra la volontà politica, lo Stato, la passione, il colore! Ieri sera ho udito qualcuno concludere in termini di coerenza: ma quale coerenza? Innanzitutto, vi è una coerenza con se stessi, con la propria anima, e non voglio dire con il Padreterno, perché può esservi qualcuno che non vi crede, ma questo non mi interessa; vi è una coerenza con la propria dignità ed il proprio personale prestigio, morale ed intellettuale, prima che con il mondo esterno, perbacco!

Indubbiamente sbaglierò, ma quando alla Commissione inquirente alcuni colleghi hanno affermato di essere convinti dell'innocenza di altri personaggi ed hanno poi assunto diversi atteggiamenti, come definite voi tale comportamento? È valido o no il presupposto di un convincimento giuridico, prima di muovere uno sviluppo politico?

Nei confronti del senatore Gui, la relazione D'Angelosante, che ieri così inopportuna è scesa alla sintesi, ha affermato alcuni concetti fondamentali che dovrebbero costituire gli indizi capaci di lievitare una probabilità di condanna. In primo luogo, l'irregolarità del comportamento dello stato maggiore e l'inutilità dei C-130. Un giudizio squisitamente tecnico, insomma. Non mi periterei di affrontare questo tema che è conosciuto dal generale che mi ha preceduto meglio di quanto non lo conosca io stesso, indubbiamente; ma è fuori dubbio che una decisione voluta dal comitato dei capi di stato maggiore presenta, quanto

meno, una parvenza di decisione tecnicamente valida.

Non saprei a chi dovrebbe rivolgersi un ministro, ma si dice che il ministro Gui avrebbe dovuto leggere nella decisione e nei pareri dei comandanti di stato maggiore, per rendersi conto dei contrasti creati all'interno del comitato stesso. Quale decisione, partorita da un organo collegiale, non suscita contrasti? Il contrasto è nella dialettica naturale ed involge anche le verità matematiche. Ieri un mio caro collega, che stimo moltissimo (spero che non si preoccupi delle conseguenze di questa mia dichiarazione di stima...), mi mostrava una formula matematica di Galilei, se non erro, dalla quale scaturiva la sintesi di alcuni concetti attorno ai quali gli uomini si tormentano da anni. Figurarsi i contrasti, quando diversi capi di stato maggiore si riuniscono per assumere decisioni tecniche! E chiaro che vi sarà colui che disente, "che tira acqua al proprio mulino, per non parlare poi delle piccole invidie che sorgono tra le posizioni personali di coloro che partecipano alla medesima carriera...

Sta di fatto che il dispositivo finale è quello. O forse questi capi di stato maggiore erano tutti degli imbecilli, vigliacchi ed incapaci? Quanto meno avrebbero dovuto andare dal ministro a dichiarare la propria posizione contraria, assunta responsabilmente. Invece sottoscrivono un documento unitario (all'unanimità): e che cosa avrebbe dovuto fare a questo punto il ministro? Le conclusioni dello stato maggiore, però, costituiscono un indizio per cui appare (parleremo poi di Tanassi) una presa di interesse del ministro nei confronti di una pratica; una presa di interesse non in quanto esaminata e perciò constatata come viziata da un comportamento corruttore, che configura già un vizio d'origine di tutta un'attività amministrativa. È la presa di interesse, in quanto tale, che appare già una formula di indizio.

Veramente singolare l'iter burocratico-amministrativo di questo finanziamento *Lockheed*, che sarebbe stato fatto regolarmente, ma che si era tentato di fare irregolarmente, attraverso una fretteolosità di ricerca di fondi che non era nella ortodossia amministrativa delle nostre leggi!

In Commissione inquirente ho ascoltato un intervento lucidissimo del collega Caruso su questo tema. Intervento lucidissimo perché il collega è un esperto di problemi

amministrativi, oltre ad essere un professore di filosofia. Il collega Caruso fu — glielo dissi anche allora — il difensore più reazionario di una contabilità precisa, in forza di leggi dello Stato che risalgono a non so quando, e disse che non bisognava scantonare di una virgola da quella che era la disciplina amministrativa, che non si potevano decidere gli acquisti perché non esistevano i fondi e che questi non potevano venire. Elencò una serie di formule, e dovevano essere solo quelle legittimate a fornire i fondi e non altre. Fu un difensore strenuo — altro che pubblico ministero! — della situazione amministrativa, dimenticando che, proprio in occasione dell'ultima amnistia di molti anni fa e proprio dai banchi della sinistra, partirono certe iniziative — giuste dal mio punto di vista — che tendevano a far considerare anche i reati di peculato in una diversa maniera; perché si disse che molte volte i comuni e le province, per esempio, avevano la necessità di dover attingere fondi da qualche altra parte, la necessità di potersi muovere. Lo stesso peculato per distrazione veniva guardato in una diversa maniera dal punto di vista del condono e dell'amnistia.

Quante volte in sede di Giunta per le autorizzazioni a procedere abbiamo dovuto assolvere — io almeno l'ho fatto sempre — sindaci o amministratori, quando ci siamo resi conto che avevano dovuto prendere dei fondi da una posta di bilancio diversa per costruire una fognatura, un ospedale, comunque qualcosa di più urgente? Avevamo, quindi, una visione più elastica del problema, mentre oggi il collega Caruso, con il « fucile spianato », afferma che vi è stato un comportamento irregolare, perché l'iter amministrativo deve essere preciso.

E questa imprecisione diventa un elemento indiziario, come la presa di interesse, per stabilire che in tanto non è stata ortodossa in quanto vi era il presupposto, criminoso, di voler raggiungere la corruzione.

Poi abbiamo avuto l'incontro del ministro Gui con gli americani. Attenti, si dice, Gui viene qui colto in flagrante falso perché — lo dice il collega D'Angelosante — vi è una dichiarazione diversa da quella rilasciata dal giudice Martella. Infatti, Gui aveva affermato che alla riunione del 14 dicembre 1969 con i dirigenti della *Lockheed* era presente Girauco, mentre ora dice il contrario; che aveva chiesto dei consigli, ed invece non lo aveva fatto. Ecco che lo

si accusa di falso, dimenticando che l'interrogatorio è un mezzo di difesa e non di accusa.

Non sono un progressista dal punto di vista del diritto evolutivo, però mi rendo conto che la società cammina e che anche il processo deve camminare. Ho fatto parte della Commissione incaricata di studiare la riforma dei codici e il nuovo processo penale. Ho sostenuto la validità del processo accusatorio, tanto è vero che volevo che la Commissione inquirente si chiamasse accusatoria; ho sostenuto la parità, ma ho sostenuto soprattutto una cosa di cui la sinistra dovrebbe menar vanto; ecco perché non posso capire quando D'Angelosante coglie in flagrante contrasto il senatore Gui in un interrogatorio. Ripeto, l'interrogatorio è un mezzo di difesa e non di accusa! Serve per difendersi! Non che l'imputato possa dire quello che vuole e poi non dar conto di eventuali falsità che ha potuto pronunciare, ma l'interrogatorio va visto, nel suo complesso, unicamente come mezzo di difesa.

E quando il senatore Gui dice una cosa diversa alla Commissione inquirente rispetto a quella detta al giudice Martella, quando il senatore Gui omette il nome di Girauco, questo è un interrogatorio che serve all'imputato. È chiaro che debba servire all'imputato! Questi ha una sua psiche, una sua anima; l'uomo più innocente, più estraneo a qualunque delitto, nel momento in cui compare dinanzi ad un accusatore assume la veste psicologica dell'imputato, può commettere gli errori dell'inquisito, può ritenere cose che non corrispondono alla verità; ma si tratta di piccole cose marginali, che non possono turbare la linea dell'accusa, che deve essere autonoma. Non si può impostare una accusa sulla parola dell'imputato, altrimenti il codice viene capovolto; l'accusa deve essere impostata sulla parola degli accusatori. Altro che alibi, collega D'Angelosante! L'alibi dell'imputato può cadere quando esista una serie autonoma di elementi d'accusa; ma l'accusa non può venir fuori solo da un mezzo di difesa qual è l'interrogatorio dell'inquisito.

Non ha alcuna rilevanza la rispettabilità, l'onorabilità. Io non me la sentirei di condannare un democristiano solo perché è democristiano, o un comunista solo perché è comunista. Chi mi conosce, chi è stato con me nella Giunta per le autorizzazioni a procedere per quindici anni, sa perfet-